CCLXXXVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 23 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

PAG. Congedi: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio): Disegno di legge (Seguito della discussione): Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie PRESIDENTE 10847, 10867, 10868, 10869, 10870 CAPALOZZA, Relatore di minoranza . 10848, 10852, 10855, 10856, 10857, 10858, 10859, 10860, 10861, 10862, 10864, 10867, 10869 ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza 10851, 10858, 10859, 10861, 10862, 10864, 10867 Grassi, *Ministro di grazia e giustizia*. 10853, 10856, 10860, 10861, 10866, 10867 Avanzini 10855, 10868, 10870 Monterisi 10857, 10859 ZERBI 10861, 10862, 10866, 10867 PAOLUCCI. 10863. 10867. 10869 Gullo 10869, 10870 Disegui di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa): Disegni di legge (Trasmissione dal Senato): Interrogazioni (Annunzio): PRESIDENTE 10871. 10873

La seduta comincia alle 17.

MAZZA, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Veronesi, Pertusio e Lucifredi. (Sono concessi).

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustiza ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Angelucci Mario, per il reato di cui all'articolo 343 del Codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza) (Doc. II, n. 121).

Sarà trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie.

La Commissione ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 8:

"A decorrere dal 1º gennaio 1950 i canoni delle locazioni o sub-locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, possono essere aumentati nella misura del 50 per cento, computata sui canoni risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471.

« La misura dell'aumento, in considerazione del valore, delle caratteristiche locative e delle condizioni di manutenzione dell'im-

mobile, può giungere sino al 100 per cento, quando si tratta di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento.

« La misura dell'aumento è ridotta fino al minimo del 30 per cento:

a) quando la posizione economica dell'inquilino è disagiata e tale da rendere a lui non sopportabile un maggiore aumento, specialmente se si tratta di persone che vivono di reddito di puro lavoro ovvero di assegni di quiescenza;

b) quando la misura del canone che si paga attualmente appare eccessiva rispetto ai canoni pagati, in eguali condizioni, per altri immobili egualmente soggetti al regime vincolistico.

« La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del 10 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente all'8 settembre 1943.

« A decorrere dal 1º gennaio 1951 i canoni possono essere ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento, computata sull'ammontare corrisposto a quella data ».

Ieri sono stati svolti tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Onorevole Capalozza, se ha da fare qualche rilievo in merito a tali emendamenti, la prego di prendere la parola prima del relatore per la maggioranza.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Ritengo opportuna qualche parola relativamente all'emendamento presentato, se ben ricordo, dall'onorevole Adonnino, col quale egli chiede che venga stabilito con una norma precisa di diritto positivo che le disposizioni sull'aumento dei canoni non abbiano valore ed efficacia nei confronti dei contratti che siano stati stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto del 27 febbraio 1947, n. 39.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Adonnino che questi aumenti non riguardano i contratti nuovi; ma non riesco proprio a comprendere perché una disposizione di questo genere debba essere concretata nell'autorità di una norma. La norma la abbiamo già: l'abbiamo nell'articolo 1, cioè quello che è diventato l'articolo 1 del testo approvato e che era l'articolo 2 del testo ministeriale, del testo della maggioranza e di quello della minoranza, il quale dice che i contratti di locazione e sub-locazione già prorogati sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1951 ed aggiunge che non spetta alcuna proroga ai contratti stipulati dopo la

entrata in vigore del citato decreto del febbrajo 1947.

E l'abbiamo altresì e specificatamente nell'articolo 8 di cui stiamo discutendo, il quale dice: « I canoni delle locazioni e sub-locazioni prorogati in virtù della presente legge possono essere aumentati, ecc. ».

È evidente che se si parla di locazioni e sub-locazioni prorogate, non ci si può che riferire alle locazioni che sono state stipulate precedentemente alla data del 27 febbraio 1947, perché esse, e solo esse riguardano il regime vincolistico della proroga contrattuale e del blocco dei fitti.

L'onorevole Adonnino ha fatto richiamo ad una sentenza della Cassazione e ci ha detto che la Cassazione avrebbe affermato un criterio diverso. Io dubito molto che la Cassazione possa essere arrivata ad una affermazione di questo genere: vorrei leggerla questa sentenza della Cassazione.

Propendo a credere, piuttosto, che la Cassazione abbia detto cosa molto diversa, abbia, cioè, ritenuto che le disposizioni relative alle commissioni per l'equo canone di affitto si riferiscano anche ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto 27 febbraio 1947, n. 39. Se questo ha detto la Cassazione, ha detto una cosa giustissima perché la legislazione precedente — e faccio preciso richiamo al cosiddetto decreto Togliatti del 12 ottobre 1945, n. 669, e in particolare all'articolo 21 di tale decreto — parla appunto di commissioni arbitrali e stabilisce che la competenza di queste commissioni non è solo quella di contenere le maggiorazioni dei canoni nei limiti della legge per le locazioni e sub-locazioni bloccate, ma anche quella di rivedere i canoni per le locazioni e sub-locazioni non bloccate.

Questo è il disposto del citato articolo 17, secondo comma, del decreto del 1945, in relazione all'articolo 22 dello stesso decreto e all'articolo 10 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39.

E poiché, come è ricordato nella relazione scritta di minoranza, l'articolo 11 del decreto del febbraio 1947, l'articolo 13 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, numero 596, e l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, confermano in vigore l'articolo 17 già detto, è evidente che questo articolo 17 del decreto Togliatti è tuttora vivo e vitale, quantunque veramente non possa dirsi che sia dappertutto seguito ed applicato, ma certo, così mi consta, è seguito ed applicato dalle commissioni arbitrali funzionanti in

molte parti d'Italia, in particolare a Pesaro, a Milano e, mi si dice, anche a Roma.

Quindi è chiaro che se la Cassazione avesse ritenuto che non le norme relative al blocco dei canoni, ma quelle relative alla determinazione dell'equo canone di affitto per i nuovi contratti, si applicano anche ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto del 27 febbraio 1947, n. 39, avrebbe detto cosa perfettamente giusta e vera.

Comunque, onorevoli colleghi, questo è un argomento molto delicato e di importanza così rilevante, che non possiamo trattarlo di passaggio ed esaurirlo approvando o magari non approvando un emendamento secondario, accessorio.

C'è una disposizione precisa nel testo della minoranza che si riferisce alle commissioni per l'equo affitto. È uno degli ultimi articoli della legge — il 44-ter — e, pertanto, io vorrei pregare l'onorevole Rocchetti in primo luogo, ed anche l'onorevole Adonnino, di rimandare questa questione così grave ed impegnativa a quando discuteremo l'articolo specifico che si occupa della materia. Avremo così anche tutto il tempo per uno scambio di idee, in modo da approfondire la questione e da trarne una conclusione che noi pensiamo non possa che essere positiva, cioè non possa che rispondere a quelle che sono le esigenze, le invocazioni dei nuovi inquilini, i quali diversamente si vengono o trovare in balia di una incontrollata e incontrollabile libertà di prezzi di locazione.

Per quanto riguarda il primo comma del nuovo testo della Commissione, noi diversifichiamo di poco dalla posizione della maggioranza, perché riteniamo che si debba accogliere il concetto — che è stato proprio il nostro concetto, prima e a lungo combattuto ed ora accettato dalla maggioranza stessa — di abbandonare la retroattività degli aumenti a far tempo dal 1º gennaio 1949.

Riteniamo, però, che non possa essere mantenuta la misura del 50 per cento. In altre parole, noi chiediamo che si voti fino alle parole: « essere aumentati nella misura ». Li dovrebbe inserisi il nostro emendamento, contenuto nel testo della minoranza, a pagina 25 del documento n. 105-A, e cioè: « dal 10 al 30 per cento ».

Per il resto del primo comma, noi aderiamo alla formulazione del testo emendato dalla maggioranza della Commissione. In aggiunta, e in subordine, noi vorremmo inserire l'emendamento che accettiamo e facciamo nostro, presentato dall'onorevole Ferrarese, secondo cui gli aumenti, che dovrebbero

decorrere dal 1º gennaio 1951, devono essere computati non sul canone già aumentato del 50 per cento, ma sul canone base, cioè sul canone che si pagava al 31 dicembre 1947.

In questo senso, con queste precisazioni e con queste modificazioni, noi accettiamo il primo comma nel nuovo testo della maggioranza.

Per quanto riguarda il secondo comma, noi lo accettiamo; desidereremmo però che venisse inserita l'aggiunta: « quando si tratti di immobile di lusso ».

Si potrebbe obiettare dalla maggioranza che, essendo stato respinto il nostro articolo 7-bis, che prevedeva la classifica delle abitazioni in abitazioni di tipo popolare, di tipo civile e di tipo di lusso, vi sia una specie di preclusione per introdurre in questo secondo comma dell'articolo 8 il concetto di abitazione di lusso.

Non credo che si possa parlare di preclusione e nemmeno di contradizione; per varî motivi: soprattutto perché già nel testo governativo (e faccio riferimento al secondo comma del testo governativo, che pur non faceva la classificazione di cui al nostro articolo 7-bis) si parlava di alloggi di lusso. Inoltre, perché la nostra tesi è confortata dal fatto che, se sono bene informato, nelle istruzioni che sono state emanate agli uffici catastali, per l'attivazione del nuovo catasto urbano, è stato precisato che gli immobili vanno suddivisi e classificati agli effetti catastali (e pertanto anche agli effetti finanziari, agli effetti del pagamento delle imposte sulla proprietà urbana) in varie categorie, tra le quali è compresa proprio anche quella degli immobili di lusso.

Passando al terzo comma, che dice: « La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del 30 per cento », noi accettiamo questa dizione, con la proposta però di sostituire alle parole « sino al minimo del 30 per cento » la nostra dizione: « non superiore al 20 per cento »; e desideriamo che venga aggiunto alla lettera a) l'emendamento da noi proposto e già illustrato, secondo cui debbono essere compresi fra coloro che non possono sopportare un maggior aumento, coloro che hanno dei carichi di famiglia.

Qui si inserisce l'emendamento sostitutivo presentato da altro collega, di cui sul momento mi sfugge il nome, il quale vorrebbe che fosse precisato il numero dei figli e il reddito relativo a ciascun figlio, cioè che il numero dei figli fosse per lo meno di cinque e il reddito non inferiore alle lire 300 mila per ciascun figlio.

Ora, io non penso, onorevoli colleghi, che si possa essere così rigidi. Può darsi infatti il caso di una famiglia con quattro figli è con lo stesso reddito, che si trovi per motivi varì in condizioni anche di maggior disagio. È una discriminazione troppo rigida quella di considerare i cinque figli come condizione per una meno grave maggiorazione e considerare, invece, poniamo, i quattro figli, come condizione non sufficiente per poter beneficiare di questo particolare trattamento.

Spesso onorevoli colleghi, come dianzi dicevo, non è il numero dei figli che conta, ma sono le condizioni particolari in cui i figli stessi versano. I figli, infatti, potrebbero essere meno di cinque, ma potrebbero trovarsi in cattive condizioni di salute, mentre i cinque figli potrebbero essere tutti in condizioni floride, sì da recare, magari, alla famiglia un contributo di lavoro e un certo sollievo.

Una voce al centro. Ma per questo c'è il primo comma: quello che riguarda le famiglie numerose.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Ma forse noi non ci intendiamo, egregio collega: se ci fosse, non discuteremmo più; invece non c'è. Io non ho detto per nulla che non debbano essere tutelate le famiglie numerose; è anzi nostro l'emendamento che prevede benefici particolari per esse, perché reca le firme dei colleghi Gullo, Silipo e mia.

Io dicevo e dico soltanto che non si può, a mio vedere, fare una separazione così rigida, operare una differenziazione così netta fra chi ha cinque figli e chi ne ha di meno.

Credo che il giudizio debba essere lasciato alla libera valutazione del magistrato, cui non si possono presentare delle norme le quali — diciamolo pure, senza offesa per alcuno — richiamano proprio la legislazione fascista, la quale sanciva che chi aveva otto figli, se ben ricordo, non pagava le tasse, mentre chi ne aveva soltanto sette e versava, magari, in una condizione peggiore, non andava esente dai gravami fiscali.

Io insisto pertanto, a nome della minoranza, sull'emendamento da noi presentato, per il quale si fa solo un generico riferimento al carico di famiglia, che non è fatta solo di figli, ma anche di altri congiunti.

PRESIDENTE. In quale punto andrebbe inserito il suo emendamento aggiuntivo, onorevole Capalozza?

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Immediatamente dopo l'alinea a) del comma terzo, cioè dopo la parola « quiescenza »; esso è redatto nei seguenti termini: « o di conduttori che abbiano un notevole carico di famiglia ».

L'alinea b) dello stesso comma terzo è identico al testo della minoranza.

Per quanto riguarda il quarto comma che riduce la misura dell'aumento fino a un minimo del 10 per cento, quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente all'8 settembre 1943, noi chiediamo che si metta prima in votazione il nostro testo: infatti, mentre la maggioranza vuole arrivare fino ad un minimo del 10 per cento, noi non vogliamo superare il 10 per cento come massimo, e quindi diciamo: « non può superare il 10 per cento ».

Circa l'ultimo comma, ripeto quanto detto discutendo il primo comma dell'articolo; e insisto, in via principale, sulla sua soppressione, perché ritengo che non si possa ora, nel luglio 1949, per allora, gennaio 1951, preventivare, prevedere le condizioni della situazione edilizia, del mercato locatizio. Penso cioè che per quanto riguarda l'aumento dal 1º gennaio 1951 si debba successivamente provvedere alla fine del 1950 con una legge ad hoc, mentre, subordinatamente, potrei accettare l'emendamento Ferrarese, solo come minore male, minore danno per i conduttori.

Devo inoltre fare qualche critica a questa disposizione perché qui non soltanto si parla della maggiorazione del 50 per cento sull'entità dei canoni già maggiorati al 1º gennaio 1950, ma si porta un aumento indifferenziato del 50 per cento, del quale non vedo la ragione.

Se nel primo anno si applica un aumento, che secondo la maggioranza dovrebbe essere del 50 per cento e secondo noi dovrebbe essere inferiore — aumento che viene portato fino al 100 per cento quando si tratta di inquilini in condizioni economiche buone, e che è ridotto, per il terzo comma, in casi particolari, fino al minimo del 30 per cento, secondo la maggioranza, fino al minimo del 10 per cento secondo la minoranza — è inesplicabile come tutte queste discriminazioni possano essere abbandonate a distanza di un anno. È questo un argomento di più perché noi si insista sul rinvio a tempo opportuno per le maggiorazioni del 1951.

Infine, ricordo che nell'ultimo comma del nostro testo è suggerito che l'aumento non sia dovuto se i conduttori appartengono a categorie particolarmente disagiate.

Insistiamo su questo comma, perché si tratta di esenzioni a favore dei conduttori particolarmente infelici, dei tubercolotici, degli assistiti dall'E. C. A., di coloro che vivono (o me-

glio non vivono) con gli assegni di quiescenza della previdenza sociale. I motivi che hanno indotto la Camera a votare queste benefiche disposizioni nel dicembre del 1948 esistono anche oggi, e pertanto è necessario che l'Assemblea voti in conformità e faccia loro lo stesso trattamento di alcuni mesi fa.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza dovrebbe ora esprimere l'avviso della Commissione sui vari emendamenti svolti ieri sera, nonché sulle proposte di emendamenti al nuovo testo della Commissione fatte ora dall'onorevole Capalozza. Pregherei innanzitutto di indicare quali sono gli emendamenti che risultano assorbiti nel nuovo testo della Commissione.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo testo della Commissione non è che il vecchio testo già precedentemente elaborato in sostituzione di quello originario, con la sola modifica della rinunzia alla retroattività e con le opportune modificazioni di carattere formale.

Il testo ha incorporato qualche emendamento ed assorbito alcuni principi di diversi altri. Ha incorporato specificamente quello dell'onorevole Guerrieri Emanuele, di cui ha ripetuto il testo integralmente nel secondo comma della nuova formulazione.

Relativamente agli altri, non ci sono emendamenti che possono ritenersi completamente ed integralmente assorbiti dalla nuova formulazione.

Per quanto riguarda i diversi emendamenti, la Commissione osserva che quello dell'onorévole Quarello non si allontana sostanzialmente di molto dalla formulazione stessa della Commissione, se non per qualche punto: innanzitutto perché vorrebbe una maggiore frequenza di aumenti, ma in misura più tenue: cioè vorrebbe un aumento semestrale: il che non credo sia dal punto di vista pratico molto desiderabile. E desidererebbe poi l'onorevole Quarello che per le locazioni contratte dopo il 1939 ci sia una specie di perequazione fra i vecchi ed i nuovi fitti. Però dal mcmento che egli soggiunge che questa perequazione deve avvenire soltanto per le abitazioni che siano soggette a vincoli, in quanto intende che le locazioni contratte dopo la data del 1º marzo 1947 devono restare libere, non si comprende l'utilità di una perequazione tra fitti più o meno equivalenti tra loro. Perciò la Commissione esprime parere contrario all'emendamento. Sull'emendamento Adonnino, esprime parere

favorevole, innanzitutto perché ritiene che oramai, allo stato della legislazione e di quanto è stato già votato, il principio non abbia che un contenuto chiarificativo. Infatti volendoci riferire alla legislazione anteriore dobbiamo richiamare la nostra attenzione sulle disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 febbraio 1947 che per quanto riguarda le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli immobili distrutti dalla guerra oltre il 50 per cento ha già tassativamente stabilito che non si applicano a queste locazioni i vincoli di qualsiasi genere, anche sulla revisione dei canoni. Successivamente dobbiamo por mente alle disposizioni della legge 23 dicembre 1947, articolo 1, in riferimento all'articolo 2, ove si dice che non spetta alcuna proroga per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1947; e dove all'articolo 2 si stabilisce che l'aumento è afferente soltanto alle locazioni prorogate. Dal che si evince chiaramente che le locazioni non prorogate, non apportandosi ad esse aumenti, si rendono libere da tutti i vincoli relativi alla formazione dei prezzi.

Del resto, che il principio esposto dall'onorevole Capalozza circa la perdurante validità delle norme sulla revisione dei canoni non sia esatto, è provato dal coordinamento logico e sistematico delle diverse disposizioni in materia. Non è esatto che esistano ancora le commissioni per l'equo affitto; anche se non v'è una norma che non le abbia espressamente abolite, esse in realtà restano abolite per implicito dalla legislazione successiva e dal fatto principale che per le locazioni contratte successivamente al 27 febbraio 1947 non v'è proroga. Evidentemente, quando non v'è proroga e quindi il proprietario può, in qualsiasi momento, alla fine della locazione, rientrare in possesso dell'immobile, senza che debba motivare in alcun modo la richiesta, non vi può più essere alcuna possibilità di regolamentazione nemmeno in tema di formazione di prezzi. Questo de jure condito. De jure condendo, noi abbiamo già votato all'articolo 1 della legge una disposizione, che lo stesso onorevole Adonnino ha voluto ritoccare, e molto opportunamente.

Perciò la Commissione esprime parere favorevole.

L'emendamento soppressivo Ferrarese non può naturalmente essere accettato dalla Commissione; la quale è pure contraria all'accoglimento di quello Caserta perché ritiene che l'aumento del cento per cento sia un aumento sufficiente allo stato attuale e che non debba inasprirsi ulteriormente.

discussioni — seduta pomeridiana del 23 luglio 1949

Circa l'emendamento Cerabona, la Commissione è contraria all'accoglimento di questi eIementi di dettaglio dai quali si vorrebbe dedurre la possibilità o la non possibilità da parte dell'inquilino di corrispondere un determinato aumento, perché, per quanto si vogliano ricercare elementi obiettivi, in realtà non se ne troveranno mai che siano sufficienti e completi; perciò tanto vale rimettersi alla valutazione del giudice chiamato a dire se l'inquilino sia o meno in condizioni di sopportare un maggiore aumento. D'altra parte, io trovo un po' strano che proprio da quel settore della Camera, che insiste sul concetto delle commissioni per l'equo affitto, si dica che siamo nel campo dell'irrealizzabile e dell'astratto quando commettiamo al giudice questo giudizio di equità. Le commissioni per l'equo affitto si basano sulla valutazione del giudice, indipendentemente da condizioni oggettive, e chi le sostiene si affida alla sua giustizia, alla sua logica, alla sua equità e al suo buon cuore.

La Commissione è contraria all'emendamento Rescigno e Quintieri per la ragione già detta dai colleghi dell'opposizione, e cioè perché, se è vero che i più modesti canoni vengono pagati ai più modesti proprietari, è anche vero che essi sono però afferenti ai più modesti inquilini; per cui non è opportuno che i poveri paghino una percentuale maggiore dei ricchi.

Circa l'emendamento Adonnino all'alinea a), la Commissione non ritiene che la formula suggerita contenga elementi di precisazione più specifici di quelli proposti dalla Commissione stessa. Perciò, esprime avvisó contrario all'accoglimento.

L'emendamento Cimenti, relativo al carico di famiglia, non vuole essere che una precisazione delle possibiiltà dell'inquilino. Il che si ritiene non utile. Per questi motivi la Commissione si oppone al suo accoglimento.

Circa l'emendamento Monterisi, la Commissione esprime avviso contrario, perché se è vero che dopo il 1943 si ebbe la vera e propria inflazione, fino allora abbastanza contenuta, è anche vero che, tutto sommato, un principio di allineamento dei prezzi e dei canoni al nuovo valore della lira già si cominciava a verificare. D'altra parte, questo termine è già noto nella nostra legislazione vincolistica; perciò, è opportuno lasciarlo.

Circa l'emendamento Mannironi, la Commissione è contraria per le stesse ragioni già esposte, che cioè sono precisazioni che ritiene superflue, preferendo, invece, la valutazione di equità rimessa al giudice. La Commissione è contraria all'emendamento Ferrarese che vuole escludere l'incidenza dell'aumento del 1951 sull'aumento del 1950 perché ritiene che l'aumento in forma geometrica si possa e si debba fare solo in questa fase iniziale in cui i fitti sono ancora bassi; perché in seguito bisognerà adottare una gradualità molto minore.

L'emendamento Caserta è assorbito da quello Adonnino, perché non sposterebbe la data che di pochissimi mesi, cioè dal 1º gennaio al 1º marzo 1947. E poiché nella nostra legislazione il 1º marzo 1947 è ancorato ad una disposizione anteriore, non è il caso di variarla per anticiparla di pochi mesi.

Per quanto riguarda l'emendamento Almirante, cui si potrebbe congiungere la parte del testo della minoranza che si riferisce allo stesso concetto, la Commissione è contraria per le ragioni già esposte: discriminazioni ed esenzioni di categorie non sono opportune. La legge ha una portata normativa che si indirizza a tutti. Il temperamento deriva dalla proporzionalità che si affida al giudice relativamente al minimo dell'aumento.

L'emendamento Gorini rappresenta una fattispecie molto minuta e specifica che in una legge generale non si ritiene sia opportuno introdurre. Perciò la Commissione esprime avviso contrario all'accoglimento di questo emendamento.

Passiamo agli emendamenti proposti al nuovo testo della Commissione dalla minoranza.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Per una svista non ho detto che nel primo comma dopo le parole: « attività artigiane o professionali », per una giusta coordinazione del nuovo testo con quello dell'articolo 8-bis della minoranza, occorre aggiungere le parole: « artistiche e di piccolo commercio ».

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione nella sua maggioranza è di avviso contrario perché si tratta di un dettaglio che ritiene superfluo.

Per quanto riguarda l'espressione: « possono essere aumentati nella misura dal 10 al 30 per cento » e subordinatamente « dal 35 al 50 per cento », la Commissione è ferma sull'idea originaria del progetto ministeriale che si debba effettuare un aumento medio del 50 per cento e che questo aumento possa essere degradato al 30 per cento per i meno abbienti ed elevato al 100 per cento per chi può sopportare l'aumento maggiore.

Il motivo per cui la maggioranza si oppone a queste diminuzioni percentuali è molto semplice: esso deriva dalla tenuità dell'importo

dei canoni aumentati nel massimo previsto in questa legge. Quando si pensi che i più abbienti pagheranno alla fine un affitto solo dieci volte il fitto anteriore praticato prima del 1945, appare chiaro che l'aumento è modesto.

Se, limitatamente peraltro ai più abbienti, ci rifiutassimo di portare fra due anni il fitto a dieci volte l'anteguerra, ciò significherebbe rifiuto a creare in questo campo i presupposti di una futura normalizzazione.

Noi tendiamo invece, sia pure con la gradualità necessaria per il rispetto delle condizioni economiche dei meno abbienti e delle condizioni economiche generali del paese, a questa normalizzazione e pertanto insistiamo sugli aumenti da noi proposti e che riteniamo ultramodesti, e al disotto dei quali non è opportuno scendere.

L'onorevole Capalozza ha poi proposto di sostituire le ultime parole del secondo comma con quelle contenute nell'emendamento Ferra rese: « risultante dalla applicazione degli ar ticolì 2 e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e dell'ultimo aumento del 30 per cento ». Questo emendamento mira ad escludere la proporzionalità di ordine geometrico. La Commissione, per le ragioni già esposte, insiste nel suo concetto, cioè che l'attuale aumento incida sui fitti già aumentati e che l'aumento del 1951 incida sul fitto che contiene l'aumento del 50 per cento.

Vi è, poi, nel secondo comma, la proposta della minoranza che vorrebbe circoscrivere il maggior aumento all'immobile che sia stato classificato di lusso. La maggioranza della Commissione si oppone alla introduzione di questo concetto perché parte dal punto di vista che debba essere fondamentale non la valutazione della consistenza dell'immobile, ma la valutazione delle condizioni personali e delle possibilità di reddito dell'inquilino. Essendo tutta la legge impostata su questo concetto, che cioè debba pagare di più chi possa, e pagare molto poco chi non possa, la Commissione non può accedere all'idea che l'aumento maggiore debba essere subordinato alle condizioni particolari ed eccezionali dell'immobile locato.

Inoltre, la Commissione è contraria all'emendamento Cimenti.

Circa il penultimo comma dell'articolo proposto dalla minoranza, la Commissione preferisce il suo testo perché è più chiaro, per quanto, in fondo, non si tratti di concetti molto diversi.

Circa l'ultimo comma del testo della minoranza, la Commissione ritiene che non è opportuno introdurre delle discriminazioni così assolute che escludono determinate categorie dalla possibilità di ogni aumento. La Commissione è contraria all'accoglimento delle esenzioni, specie se previste per categorie determinate di poveri e di sofferenti. Resterebbero tanti altri diseredati che non si comprende perché non dovrebbero godere dello stesso beneficio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 8 e sul nuovo testo della maggioranza della Commissione?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo, in linea di massima, alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore sugli emendamenti proposti.

Accetto il nuovo testo della Commissione, il quale non fa che ritornare, in gran parte, al testo governativo col solo mutamento sostanziale di lasciare fermi per il 1949 gli aumenti consentiti dalla legge attualmente in vigore, senza domandare i nuovi aumenti che, secondo il testo in esame, dovrebbero spettare dal 1º gennaio, né quindi effettuare il postulato conguaglio.

Comunque, accetto il testo proposto dalla Commissione, perché in fondo viene a collimare col testo governativo. Si lascerebbe, infatti, immutata per ciò che riguarda gli aumenti la situazione che si è verificata durante il 1949, malgrado che la legge 30 dicembre 1948, n. 1471 avesse disposto che gli aumenti contenuti nella nuova disciplina sulle locazioni si sarebbero applicati con decorrenza dal 1º gennaio 1949, e avesse quindi previsto il conguaglio con gli aumenti già applicati. Con la proposta disposizione si dà un Iargo aiuto agli inquilini. Evidentemente sarebbe piuttosto vessatorio imporre la corresponsione degli arretrati, mentre è più umano e più equo provvedere in questo modo per l'av-

Per quanto si riferisce agli emendamenti, sono d'accordo di non accettare tutti quelli che non fanno che intaccare la linea della legge.

Dissento dal relatore soltanto relativamente all'accettazione dell'emendamento Adonnino, perché lo ritengo superfluo. Noi abbiamo già detto all'articolo 1 comma 5° che tutte le locazioni stipulate dopo la legge del 1947 sono esenti da ogni vincolo, ed intendiamo parlare sia dei vincoli giuridici che di quelli economici: vincoli giuridici nel senso di vincoli relativi alla proroga, e vincoli economici nel senso di vincoli con contenuto economico e in particolare di vincoli attinenti alla misura

del canone e alla corresponsione di altre somme.

Non c'è dubbio che l'aumento di canone riguarda le locazioni prorogate in virtù di questa legge. In quanto alle sanzioni desidero ripetere quanto ho già avuto occasione di dire, e cioè che le sanzioni portano talvolta ad effetti che sono del tutto opposti a quelli che si volevano conseguire. Pregherei quindi l'onorevole Adonnino di non insistere, perché la sua proposta determinerebbe dei pregiudizi anche dal punto di vista giuridico.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti sono d'accordo con quanto rilevato dal relatore. L'onorevole Quarello vorrebbe basare tutto ciò che riguarda la misura dei canoni sulla situazione del 1939 e stabilire quindi degli aumenti con riferimento all'origine della locazione, ecc.; però io ritengo che sia molto difficile andare oggi a spostare tutti i rapporti contrattuali per rapportarli al 1939, ecc., poiché ciascuno ha subito modifiche in relazione a proprie situazioni di fatto particolari ed è preferibile non aggiungere maggiori difficoltà a quelle che già esistono in questa materia.

QUARELLO. Onorevole ministro, bisogna evitare le speculazioni che si fanno oggi in questo campo.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Ma ella, onorevole Quarello, si ferma al 1939. QUARELLO. Sì, per avere una base.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Ma il vincolo comincia nel 1935. Ad ogni modo sono contratti che originariamente furono fatti liberamente e poi sono stati a mano a mano soggetti ad aumenti successivi. E, del resto, una giustizia vera e propria non si raggiungerebbe nemmeno con la sua proposta. È inutile cambiare strada, dal momento che siamo incamminati in questa direzione.

QUARELLO. È la diversità dei diritti dell'uno dall'altro: qui si favoriscono certi proprietari e si danneggiano altri.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ormai non possiamo sconvolgere la situazione di fatto; sarebbe molto peggio cambiare strada mentre siamo dal 1935 su questa via.

In ogni modo, vorrei che la Commissione tenesse conto della questione del carico di famiglia. A questo riguardo io credo che qualche cosa si potrebbe aggiungere alla disposizione dell'articolo 8. È vero che la disposizione dell'articolo 8 comprende già il concetto del carico di famiglia; ma ad ogni modo, si potrebbe dare un più specifico peso a questo aspetto del carico di famiglia.

Vorrei pregare l'onorevole Cimenti di aderire al testo della minoranza della Commissione. Il suo emendamento è ben formulato; ma è preferibile una dizione più generica, perché le eccessive specificazioni potrebbero non essere opportune in quanto potrebbero creare delle ingiustizie.

In sostanza, tener conto del carico di famiglia è forse un concetto giusto ed è state bene espresso dall'onorevole Cimenti; ma vorrei che il suo pensiero fosse espresso attraverso una formulazione più generica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. L'onorevole Quarello ha proposto di sostituire l'intero articolo 8 con il seguente:

- « I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso d'abitazione od all'esercizio di attività artigiane e professionali prorogati in virtù della presente legge, possono essere aumentati durante il periodo della proroga nella misura e nelle variazioni conteggiate sulla base degli affitti in vigore nel 1939 e, per ogni caso, nel mese di giugno 1939.
- « A decorrere dal 1º gennaio 1949, l'aumento è del 50 per cento sui canoni attualmente applicati, sempre che l'ammontare complessivo non venga a superare di 4 volte l'affitto in vigore nel giugno 1939.
- « A partire dal 1º gennaio 1950, i canoni posono essere ulteriormente prorogati nella misura seguente:
- al 1º gennaio 1950, aumento a 6 volte. il 1939;
- al 1º luglio 1950, aumento a 8 volte il 1939; al 1º gennaio 1951, aumento a 10 volte il 1939:
- al 1° luglio 1951, aumento a 12 volte il 1939.
- « Per le locazioni contratte dopo il 1939 sia su stabili vecchi che nuovi, anche se abitabili successivamente e che siano soggette al vincolo, l'ammontare delle stesse non può superare le aliquote stabilite nel precedente articolo.
- « La base delle quote d'affitto viene considerata in relazione a fabbricati consimili nella stessa località.
- « Nel caso che non intervengano accordi diretti tra proprietari e inquilini, la soluzione viene deferita alla Sezione specializzata di cui all'articolo 21 della presente legge ».

Questo emendamento non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo. Onorevole Quarello, lo mantiene?

QUARELLO. Lo mantengo. PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

discussioni — seduta pomeridiana del 23 luglio 1949

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Adonnino, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole, mentre il Governo lo ritiene superfluo:

« Sono esenti da ogni vincolo i canoni delle locazioni di cui all'articolo 1, quinto comma ».

Questa formulazione aprirebbe l'articolo 8. AVANZINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Voterò per l'emendamento proposto dall'onorevole Adonnino, perché non mi pare che il quesito sia risolto ormai pacificamente, secondo l'accenno dell'onorevole ministro: proprio per la sentenza della suprema Corte di cassazione citata ieri dall'onorevole Adonnino e per l'interpretazione che della norma ha dato oggi l'onorevole Capalozza.

Tutto il discorso dell'onorevole Capalozza sta a dimostrare che, se non si adotta l'emendamento Adonnino, resterà sempre qualche dubbio interpretativo nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Adonnino.

(Non è approvato).

Passiamo al primo comma del nuovo testo della Commissione:

« A decorrere dal 1º gennaio 1950 i canoni delle locazioni o sub-locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, possono essere aumentati nella misura del 50 per cento, computata sui canoni risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 ».

Qui abbiamo gli emendamenti proposti dall'onorevole Capalozza: il primo, non accettato dalla Commissione né dal Governo, è diretto ad aggiungere, dopo le parole « o all'esercizio di attività artigiane e professionali », le altre « artistiche e di piccolo commercio ». Onorevole Capalozza, vi insiste?

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Vi insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma del nuovo testo della Commissione fino alle parole « nella misura »:

« A decorrere dal 1º gennaio 1950 i canoni delle locazioni e sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, possono essere aumentati nella misura ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della minoranza, proposto dall'onorevole Capalozza e non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« dal 10 al 30 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Bruno, Bianco, Capalozza, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« dal 35 al 50 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo della maggioranza della Commissione:

« del 50 per cento ».

(E approvato).

Pongo in votazione la restante parte del comma nel testo della Commissione:

« computata sui canoni risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 ».

(E approvata).

Passiamo al secondo comma del nuovo testo della Commissione:

« La misura dell'aumento, in considerazione del valore, delle caratteristiche locative e delle condizioni di manutenzione dell'immobile, può giungere sino al 100 per cento, quando si tratta di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento ».

Pongo in votazione la prima parte, fino alle parole « quando si tratta ».

(È approvata).

L'onorevole Capalozza propone di inserire le parole: « di immobili di lusso e ». Pongo in votazione questo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento Cerabona, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

« di inquilino che abbia una posizione economica, dedotta da accertamenti definitivi effettuati in via fiscale o da prove certe che dimostrino il reddito dell'inquilino ».

Onorevole Cerabona, lo mantiene?

CERABONA. Lo mantengo. Non vorrei che la posizione di un inquilino fosse stabilita d'arbitrio dal giudice o dalla commissione per l'equo canone. Bisogna dare un criterio di valutazione. La formula « condizione economica » è troppo vaga.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del comma nel nuovo testo della maggioranza della Commissione:

« di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento ».

(È approvata).

Gli onorevoli Rescigno e Quintieri propongono di aggiungere: « o quando si tratti di canone inferiore a lire mille mensili ».

Non essendo presenti, s'intende che abbiano rinunziato a questo emendamento.

Passiamo al terzo comma nel nuovo testo della maggioranza della Commissione:

- « La misura dell'aumento è ridotta fino al minimo del 30 per cento:
- a) quando la posizione economica dell'inquilino è disagiata e tale da rendere a lui non sopportabile un maggiore aumento, specialmente se si tratta di persone che vivono di reddito di puro lavoro ovvero di assegni di quiescenza;
- b) quando la misura del canone che si paga attualmente appare eccessiva rispetto ai canoni pagati, in eguali condizioni, per altri immobili egualmente soggetti al regime vincolistico ».

L'onorevole Capalozza propone che la misura dell'aumento sia ridotta « a somma non superiore al 20 per cento ».

Pongo in votazione questo emendamento. (Non è approvato).

L'onorevole Adonnino ha presentato un emendamento sostitutivo della lettera a), non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« a) quando l'inquilino e la sua famiglia seco lui coabitante, vivendo di reddito di puro lavoro, o di assegno di quiescenza, o risultando non abbienti, sono in condizioni disagiate tali da rendere insopportabile un maggiore aumento ».

Onorevole Adonnino, lo mantiene? ADONNINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte del comma, fino a tutto l'alinea a), nel nuovo testo della maggioranza della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cimenti, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« α-bis) quando si tratti di famiglia avente 5 o più figli a carico, il cui reddito complessivo non superi l'importo di lire 300 mila per ciascuna unità familiare a carico ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Capalozza, accettato dal Governo, così definitivamente formulato: « o di conduttori che abbiano un notevole carico di famiglia ».

CIMENTI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMENTI. Chiedo se il proponente ha difficoltà a togliere la parola « notevole », il cui significato è così ampio, che difficilmente può esser percepito secondo giustizia. Difatti, come potrà e dovrà interpretare il giudice questa parola « notevole »? Come potrà stabilire quale famiglia è ammessa a beneficiare del limite del 30 per cento? Bisogna indicare almeno un numero accettabile di figli, che, secondo me, potrebbe esser sette.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza?

CAPALOZZA. Relatore di minoranza. Sarò lietissimo di togliere la parola « notevole », se potrò egualmente conservare il consenso del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Avevo pregato di aderire a un concetto di massima lasciando al giudice di determinare il senso concreto in sede d'applicazione. Ma se noi diciamo soltanto « che abbia un carico di famiglia », tutti lo avrebbero. Un aggettivo bisogna metterlo. Ora l'aggettivo « notevole » è il minimo che si possa dire, perché il giudice possa distinguere i casi in cui veramente il carico di famiglia è rilevante dagli altri.

Pregherei lei di non insistere per la determinazione dei sette od otto od altro numero di figli, perché può darsi che uno abbia 13 figli e si trovi in condizioni uguali a quello che ne abbia 4. Lasciamo che il giudice possa regolarsi in relazione al caso concreto. « Notevole » credo sia la specificazione sufficiente per portare un beneficio alle famiglie numerose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza nel testo accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Mannironi ha proposto di aggiungere, sempre all'alinea a): « e quando l'aumento del 50 per cento incidesse oltre il 5 per cento sul reddito dell'inquilino e dei familiari conviventi ». Questo emendamento non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

Onorevole Mannironi, lo mantiene? MANNIRONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea b) nel nuovo testo della maggioranza della Commissione.

(È. approvato).

Passiamo al quarto comma dello stesso testo:

« La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del 10 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormene all'8 settembre 1943 ».

L'onorevole Monterisi ha proposto di sostituire la data con quella del 30 giugno 1945. Questo emendamento non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

Onorevole Monterisi, lo mantiene?

MONTERISI. Lo ritiro, perché non sarebbe accolto, ma pongo in risalto l'evidente ingiustizia che si commette non approvandolo dato che nel 1943 l'inflazione non era ancora in atto.

Questo mio emendamento tendeva soprattutto a difendere i piccoli proprietari che dalla pigione dell'appartamento ricavano i mezzi di sussistenza per la propria famiglia e in danno dei quali noi stiamo commettendo questa grande ingiustizia.

Con questa politica noi opprimiamo tanti piccoli ed autentici lavoratori risparmiatori, e non avremo più investimenti di capitali nel settore edilizio. (Commenti all'estrema sinistra). È la verità!

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione propone di sostituire il comma col seguente:

« La misura dell'aumento non può eccedere il dieci per cento allorché si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente all'8 settembre 1943 ».

Questo emendamento non è accettato dalla Commissione né dal Governo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il comma nel nuovo testo della maggioranza della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dello stesso testo:

« A decorrere dal 1º gennaio 1951 i canoni possono essere ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento, computata sull'ammontare corrisposto a quella data ».

Onorevole Capalozza, mantiene l'emendamento soppressivo del comma?

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo comma.

(Non è approvata).

L'onorevole Ferrarese ha proposto di sostituire il comma con il seguente:

"A decorrere dal 1º gennaio 1951 i canoni potranno essere ulteriormente aumentati e fino ad un massimo di altro 50 per cento, computato sull'ammontare risultante come al primo comma ».

Questo emendamento non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Aderisco all'emendamento Ferrarese.

PRESIDENTE. Sta bene. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo alle proposte di commi aggiuntivi. Gli onorevoli Almirante, Michelini e Roberti hanno proposto il seguente:

- « Nessun aumento potrà comunque applicarsi ai canoni delle locazioni, quando l'inquilino appartenga ad una delle seguenti categorie e sia sprovvisto dialtri redditi e beni di fortuna:
 - a) dipendenti statali;
- b) pensionati civili e militari dello Stato e pensionati dell'I.N.P.S.;
 - a) assistiti dall'E.C.A.;
 - d) profughi ».

Non essendo presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Passiamo all'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza (ultimo comma del te-

sto della minoranza) non accolto dalla Commissione né dal Governo:

« Gli aumenti non sono dovuti se i conduttori appartengono alle categorie previste nell'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Ritengo doveroso avvertire la Camera che si tratta di tubercolotici, di pensionati dell'assistenza sociale, di assistiti dall'E.C.A.

Il freddo e cauto richiamo a un articolo di una legge precedente non pone i colleghi in condizione di rendersi conto su che cosa votino.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

L'onorevole Gorini ha proposto il seguente

« Dagli aumenti sui canoni di locazione apportati dal presente articolo, nonché dalle altre leggi posteriori a quella del 12 ottobre 1945, n. 669, è esclusa la parte di canone corrispondente all'aumento previsto dall'articolo 10 della precitata legge 12 ottobre 1945 e dovuto per interessi sulle somme spese dal locatore in opere importanti ed improrogabili di riparazione o di riattamento all'immobile locato ».

La Commissione e il Governo non hanno accettato questo emendamento.

Onorevole Gorini, lo mantiene? GORINI. Lo mantengo. PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

- « A decorrere dal 1º gennaio 1950 i canoni delle locazioni o sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, possono essere aumentati nella misura del 50 per cento, computata sui canoni risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471.
- « La misura dell'aumento, in considerazione del valore, delle caratteristche locaitve e delle condizioni di manutenzione dell'immobile, può giungere sino al 100 per cento, quan-

do si tratta di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento.

« La misura dell'aumento è ridotta fino al minimo del 30 per cento:

- a) quando la posizione economica dell'inquilino è disagiata e tale da rendere a lui non sopportabile un maggiore aumento, specialmente se si tratta di persone che vivono di reddito di puro lavoro ovvero di assegni di quiescenza, o di conduttori che hanno un notevole carico di famiglia;
- b) quando la misura del canone che si paga attualmente appare eccessiva, rispetto ai canoni pagati, in eguali condizioni, per altri immobili egualmente soggetti al regime vincolistico.
- « La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del 10 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente all'8 settembre 1943.
- « A decorrere dal 1º gennaio 1951 i canoni potranno essere ulteriormente aumentati e fino ad un massimo di altro 50 per cento, computato sull'ammontare risultante come al primo comma ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. $(E\ approvato).$

Passiamo ora all'articolo 8-bis nel nuovo testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

- « A decorrere dal 1º gennaio 1950 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, possono essere aumentati nella misura dal 100 al 150 per cento.
- « A decorrere dal 1º gennaio 1951 i canoni stessi possono essere ulteriormente aumentati nella misura del 100 per cento computata sull'ammontare corrisposto a quella data.
- « Per effetto delle maggiorazioni di cui sopra l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore nel 1950 a 25 volte e nel 1951 a 30 volte il canone corrisposto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 ».

Onorevole relatore, vuole illustrare questo nuovo testo?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Più che di un nuovo testo nel senso sostanziale — cioè che contenga concetti nuovi — si tratta del testo anteriore con le modifica-

zioni rese necessarie dalla eliminazione della retroattività degli aumenti. L'articolo 8-bis è relativo ai canoni per i locali ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane e professionali. Si propone per questi canoni che l'aumento sia fissato nella misura dal 100 al 150 per cento. Il secondo e terzo comma dell'articolo contengono invece alcune precisazioni nuove, dedotte dall'emendamento dell'onorevole Emanuele Guerrieri, relative a moderazioni di queste maggiorazioni. Con le maggiorazioni dal 100 al 150 per cento per quei locali considerati di lusso che subirono l'aumento del 300 per cento nel 1947, in forza dei nuovi aumenti si giunge ad un massimo di 31 volte l'anteguerra, mentre invece per quanto riguarda i locali comuni si giunge ad un massimo di 18 volte. Poiché è un voto della classe dei commercianti quello di riavvicinare queste punte massime, questi squilibri creati dall'aumento differenziato, si è introdotto un massimale, stabilendo cioè che l'aumento è del 100-150 per cento, ma che comunque non possano in forza di questo aumento superarsi per il 1950 le 25 volte e per il 1951 le 30 volte il fitto anteguerra.

Così facendo si compie quel-riavvicinamento che tende in futuro a portare i fitti tutti su uno' stesso piano, secondo il voto espresso dalle categorie commerciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha proposto di sostituire l'articolo 8-bis della Commissione con il seguente:

- « Per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso di quello di abitazione il canone può essere aumentato nella misura del 100 per cento, a decorrere dal 1º luglio 1949.
- « Per effetto di tale maggiorazione l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a 20 volte quello corrisposto anteriormente al decreto legislativo 12 ottobre 1945.
- « Nel 1950, 1951 e 1952 i canoni potranno essere ulteriormente aumentati.
- « La misura degli aumenti sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'industria e commercio ».

FIETTA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Faccio mio questo emendamento, dato che l'onorevole Preti non è presente, ma rinunzio a illustrarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento dell'onorevole Monterisi:

« Al primo comma, dopo le parole: artigiane e professionali, aggiungere: di piccole aziende artigiane aventi non più di 5 dipendenti ».

L'onorevole Monterisi ha facoltà di svolgerlo.

MONTERISI. Ho presentato questo emendamento per distinguere i veri piccoli artigiani dalle piccole intraprese industriali fissando il numero massimo degli operai che i primi possono avere onde distinguersi dalle seconde, poiché le piccole intraprese industriali possono benissimo far fronte agli aumenti di fitto che diversamente non tenderebbero mai alla normalizzazione.

Senza questa distinzione vi sarebbero troppi casi di fitti mantenuti bassi senza ragione rendendo la legge insufficiente ed allontanando in tal modo la normalizzazione del mercato locativo.

Invito pertanto la Camera ad accettare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento presentato dagli onorevoli Calasso, Bottonelli, Tarozzi, Bruno, Bianco, La Marca, Diaz Laura, Silipo e Capalozza:

- « Aggiungere il seguente comma:
- « Allorché il conduttore di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione sia un ente cooperativistico, la misura dell'aumento dei canoni è, in ogni caso e per qualsiasi attività commerciale, industriale, ecc., quella prevista dal precedente articolo ».

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Noi riteniamo debba esser fatta una particolare considerazione alle aziende cooperative stante l'attività di carattere sociale che l'azienda cooperata attua. Pertanto, secondo i proponenti, anche nei confronti di questi enti cooperativi si deve limitare l'aumento, così come per le categorie artigiane e professionali e — secondo l'emendamento dell'onorevole Monterisi, al quale aderiamo — anche per le aziende artigiane aventi non più di cinque dipendenti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione su questi emendamenti?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Preti perché contiene principî diversi

da quelli su cui l'articolo è fondato, particolarmente perché vorrebbe introdurre una delega al potere esecutivo per gli aumenti futuri, il che non si ritiene sia il caso di effettuare.

Per quanto riguarda l'emendamento Monterisi, la precisazione è in fondo un dettaglio che la Commissione ritiene superfluo e perciò esprime parere contrario.

La Commissione esprime anche parere contrario all'emendamento Calasso, perché non è la natura dell'ente come forma sociale che possa essere presa in esame, ma soltanto l'oggetto della sua attività.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sul nuovo testo della Commissione e sugli emendamenti ad esso presentati?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Aderisco al testo proposto oggi dalla Commissione.

Mi dichiaro contrario all'emendamento Preti perché esso non si riferisce più al testo oggi concordato.

Sono anche contrario all'emendamento Monterisi perché il concetto di artigiano è ricavabile dall'articolo 2083 del codice civile, ed è d'altronde difficile stabilire il numero dei dipendenti che valga a costituire l'azienda artigiana. Inoltre, noi abbiamo già votato nel senso che le aziende artigiane sono da comprendersi nell'articolo precedente. Quindi, non possiamo stabilire in un articolo successivo un criterio diverso da quello stabilito nel precedente.

Circa la proposta Calasso, credo sia pericoloso introdurre ulteriori limitazioni alle disposizioni generali per gli immobili adibiti ad uso diverso da abitazione.

· PRESIDENTE. Onorevole Fietta, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione, insiste?

FIETTA. Non insisto.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Faccio mio l'emendamento Preti-Fietta.

PRESIDENTE. Allora, ella rinuncia al suo testo 8-bis della minoranza?

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Non è esatto, signor Presidente. Io non rinuncio. Quello Preti è un emendamento di carattere subordinato. Col suo permesso, desidero anche fare una precisazione. Il testo che era stato predisposto dall'onorevole Preti si riferiva a una situazione precedente, che non teneva conto delle votazioni avvenute in questa Camera nei giorni scorsi né dell'ultimo accoglimento del punto di vista della minoranza circa la decorrenza degli aumenti. Sicché, esso non può restare così come è, ma ha bisogno di qualche

modificazione: alla fine del primo comma le parole « 1º luglio 1949 », dovrebbero essere sostituite con le altre « 1º gennaio 1950 »; al terzo comma le parole « Nel 1950, 1951 e 1952 i canoni potranno essere ulteriormente aumentati » dovrebbero essere sostituite con le altre « Nel 1951 i canoni potranno essere ulteriormente aumentati ». Per quanto riguarda l'ultimo comma, io non lo accetto.

PRESIDENTE. In sostanza, in che rapporto dovrebbe essere con l'articolo 8-bis?

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Sarebbe un emendamento sostitutivo dell'articolo 8-bis nel testo della minoranza, ma, ripeto, subordinato.

PRESIDENTE. Porrò allora per primo in votazione l'articolo 8-bis della minoranza. Nel caso sia respinto, porrò in votazione quella parte dell'emendamento Preti che l'onorevole Capalozza ha fatto propria.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione l'articolo 8-bis nel testo della minoranza:

« Per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'aumento può giungere sino al 60 per cento, a meno che gli immobili stessi non siano destinati all'esercizio di attività professionali, artistiche, artigiane o di piccolo commercio, nel qual caso l'aumento va dal 10 al 30 per cento.

« Anche alle locazioni di cui sopra si applica la norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

« Sulla natura dell'attività si pronuncia il Consiglio comunale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione i primi tre commi dell'emendamento Preti, nel testo fatto proprio dall'onorevole Capalozza:

« Per le locazioni di immobili adibiti aduso diverso di quello di abitazione il canone può esseer aumentato nella misura del 100 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1950.

« Per effetto di tale maggiorazione l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superire a 20 volte quello corrisposto anteriormente al decreto legislativo 12 ottobre 1945.

« Nel 1951 i canoni potranno essere ulteriormente aumentati ».

(Non sono approvati).

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Aderisco all'emendamento Monterisi.

PRESIDENTE. Questo emendamento non è stato accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo. Lo pongo in votazione:

« Al primo comma, dopo le parole: artigiane e professionali, aggiungere: di piccole aziende artigiane aventi non più di 5 dipendenti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8-bis nel testo della maggioranza della Commissione, del quale è stata data poco fa lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Calasso-Capalozza, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Allorché il conduttore di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione sia un ente cooperativistico, la misura dell'aumento dei canoni è, in ogni caso e per qualsiasi attività commerciale, industriale, ecc., quella prevista dal precedente articolo ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8-ter. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Qualora l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano misure diverse di aumento, sono determinate separatamente le quote della pigione relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8-quater. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Oltre alle maggiorazioni stabilite negli articoli precedenti, è consentita una maggiorazione supplementare dal 10 al 50 per cento a carico dei conduttori di locali adibiti ad uso di gioiellerie e profumerie di lusso; bar, caffè, pasticcerie è ristoranti di lusso; sartorie di lusso; cinematografi e teatri di prima categoria; circoli e clubs non di carattere politico, culturale e sportivo ».

PRESIDENTE, A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti: un emendamento soppressivo, innanzitutto, dagli onorevoli Migliori e Zerbi.

ZERBI. Lo consideriamo assorbito, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Un altro emendamento soppressivo hanno presentato gli onorevoli Lucifredi. Pertusio e Russo.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione lo fa proprio.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendo presenti gli onorevoli Guerrieri e Fumagalli, si intende abbiano rinunziato allo svolgimento del loro emendamento soppressivo. Onorevole Barbieri, se ella crede può svolgere il suo emendamento soppressivo, però le faccio presente che la Commissione l'ha fatto suo.

BARBIERI. Sta bene, signor Presidente: rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Monterisi: « Alle parole: dal 10 al 50 per cento, sostituire: del 100 per cento ». Porrò in votazione questo emendamento nel caso che non venisse approvata la soppressione dell'articolo 8-quater.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. La stessa cosa credo si debba fare per il testo della minoranza. La minoranza, evidentemente, vi rinunzia dato che è stata chiesta la soppressione dell'articolo 8-quater dalla quasi unanimità della Camera e anche dalla maggioranza della Commissione. Se, per ipotesi disattesa, non dovesse essere accolta la soppressione, io la prego di mettere in votazione il nostro articolo 8-quater.

PRESIDENTE. Esattamente.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Questo articolo non era compreso nel testo ministeriale. Essendosi già stabilito un multiplo massimo a cui possono giungere nel 1950 e nel 1951 questi negozi, compresi anche quelli di lusso, il cui fitto deve essere aumentato progressivamente — per il 1950-51 — con aumenti stabiliti nella misura di cento o centocinquanta volte, l'articolo 8-quater non ha più ragion d'essere. Concordo quindi con la proposta di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 8-quater.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 8-quinquies. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Gli aumenti di cui alla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, anche se l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile.

« Tutti gli aumenti concordati fra le parti in violazione alle leggi sul blocco dei fitti sono nulli e di niun effetto giuridico.

PRESIDENTE. A questo articolo vi sono vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Capalozza, Bottonelli, Bruno e Silipo:

« Aggiungere al primo comma le parole: e il conduttore ha il diritto di ritenere su canoni dovuti il maggior importo già versato».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. La nostra aggiunta non è che la logica conseguenza del concetto che è stato accolto nell'articolo 8-quinquies dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione.

Dico necessaria conseguenza, perché è evidente che se si riconosce che vi è stata violazione, più che di una legge civile, addirittura di una legge penale, di una norma cogente che porta o può portare anche a sanzioni penali, non v'ha dubbio, io penso, che chi ha indebitamente pagato possa effettuare la repetitio indebiti.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Zerbi, Migliori, Pacati, Camposarcuno, Salizzoni, Clerici, Balduzzi, Lombardini e Geuna:

- « Dopo il primo comma, aggiungere:
- « In nessun caso il canone d'affitto risultante dall'applicazione delle maggiorazioni stabilite negli articoli precedenti potrà superare il 2500 per cento rispetto al canone in corso anteriormente al decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 ».

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Questo emendamento è assorbito.

ZERBI. È esatto: insisto però sul secondo emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Zerbi, unitamente all'onorevole Migliori, aveva presentato anche il seguente emendamento:

« Al secondo comma, alle ultime parole: effetto giuridico, aggiungere: salvo che siano

concordati in relazione con una durata almeno quadriennale del contratto di locazione a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ZERBI. A me pare che sia estremamente conveniente riconoscere la validità dei patti liberamente concordati dalle parti, anche se comportano canoni superiori ai limiti fissati da questa legge, purché questo superamento sia accompagnato da clausole che diano al contratto una durata poliennale, una durata che proporrei, nella fattispecie, di almeno quattro anni.

Questo emendamento vuol rispondere ad una preoccupazione largamente sentita, soprattutto nel caso di locazioni di carattere commerciale, industriale, dove il locatario ha estremo interesse a garantirsi la permanenza nella locazione.

A me pare che anche da un punto di vista generale sia estremamente opportuno concedere piena validità giuridica alle libere pattuizioni nell'accennato caso, perché, da un punto di vista economico, noi, facilitando la libera contrattazione anche in deroga ai massimali fissati dalla legge in discussione, purché connessa ad una durata poliennale, evidentemente favoriremmo che molti locali adibiti a negozi, soprattutto a pubblici esercizi. possano venir ripristinati, rifatti, aggiornati, ecc. a spese del locatario, il quale, nella durata poliennale del contratto di locazione, avrebbe la possibilità e la convenienza di ammortizzare le spese di rifacimento o di miglioria.

Non bisogna infatti dimenticare che effettivamente in parecchie città si registra una generale decadenza di tono di presentazione dei negozi, dovuta anche alla precarietà o alla non assicurata durata poliennale del contratto di affitto. L'emendamtento proposto, consentendo una certa tranquillità al locatario commerciante, può suscitare una larga capillare iniziativa edilizia-decorativa-arredatrice, la quale a sua volta darebbe possibilità di lavoro soprattutto alle imprese artigiane alle quali affluiscono abitualmente le piccole commesse per l'attrezzatura dei negozi commerciali e dei pubblici esercizi.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha presentato il seguente emendamento:

- « Dopo il primo comma, inserire il sequente:
- « Vanno pure eliminati gli aumenti praticati dai comitati comunali per le riparazioni edilizie o dalle giunte comunali, sui fitti ori-

ginari degli alloggi assegnati in base alle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, numero 261 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PAOLUCCI. È noto che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261, ha prescritto che i fabbricati di privati, danneggiati da eventi bellici, siano riparati d'ufficio dal genio civile, ove i

proprietari non intendano farlo.

Lo stesso decreto ha stabilito nell'articolo 43 che le assegnazioni dei locali riparati a cura del genio civile - assegnazioni fatte dai comitati comunali ai senza tetto — sono soggette al pagamento del fitto mensile stabilito all'atto dell'assegnazione, o con provvedimento successivo dal comitato comunale, oppure, ove non esista questo comitato, dalla giunta comunale, in base ai prezzi praticati nel comune, tenuto conto dell'articolo 10 del decreto 12 ottobre 1945; e nel capoverso aggiunge: « ove lo stesso alloggio sia assegnato a più persone, il fitto è stabilito per ciascuno degli assegnatari»; e poi detta le norme, le modalità del pagamento di questo fitto.

Ora è avvenuto che, dopo l'assegnazione dei locali riparati a cura del genio civile, i comitati comunali e, in mancanza di essi, le giunte comunali, hanno apportato aumenti molto sensibili ai prezzi stabiliti originariamente. In un lasso di tempo che va dall'applicazione di guesto decreto, che porta la data del 10 aprile 1947, fino ad oggi, noi abbiamo assistito addirittura ad una vera corsa agli aumenti di questi fitti, ad opera del comitato comunale o della giunta comunale.

È logico, è umano, è giusto che vengano eliminati dagli aumenti, di cui stiamo discutendo la misura, anche questi stabiliti — ripeto — dagli organi comunali: e dei quali tratta il mio emendamento. In caso contrario creeremmo due pesi e due misure, creeremmo un privilegio per i proprietari di questi appartamenti, riparati a cura dell'ufficio del genoi civile della provincia, a tutto sfavore dei disgraziati individui alloggiati in tali locali, che sono, nella generalità dei casi, sfollati e sinistrati di guerra.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Adonnino:

- « Sostituire il secondo comma col seguente:
- « È valida qualunque clausola che determini la pigione in misura diversa da quella legale ».

ADONNINO. Lo ritiro, aderendo all'emendamento Zerbi.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Guerrieri Emanuele e Fumagalli hanno presentato il seguente emendamento:

- « Sostituire il secondo comma col sequente:
- « Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'articolo 2, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione ».

FUMAGALLI. Chiedo di svolgerlo io. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento comporta il riconoscimento giuridico di una forma di contratto che, di fatto, è stata largamente praticata, tanto che nelle città della Lombardia essa è stata adottata, se non per la generalità, per buona parte delle locazioni riguardanti esercizi e negozi.

Ecco di che si tratta: il conduttore che versa in buone condizioni economiche non è tanto preoccupato degli aumenti dei canoni locatizi, in ogni caso sempre contenuti in una misura limitata, quanto della durata della locazione. E quindi, per togliersi questo incubo, si rivolge al suo locatore e gli avanza questa proposta, che trova accoglimento: io sono disposto fin d'ora ad elevare il canone locatizio ad una misura superiore a quella stabilita dal vincolo legale, se tu ti impegni a prorogare la locazione per un certo numero di anni, per un termine che va oltre quello segnato dal blocco.

Ora l'introduzione di guesta forma di pattuizione, così largamente diffusa, ha apportato un beneficio al locatore, che ha così potuto percepire una pigione meno inadeguata; un beneficio al conduttore, il quale ha ottenuto lo scopo che più gli premeva, di assicurarsi una più lunga durata della locazione, mentre l'ordine pubblico e sociale non ne risente pregiudizio di sorta, ma anzi un vantaggio perché il locatore, meglio rimunerato, potrà meglio provvedere alla manutenzione e conservazione dell'immobile, che oggi assurge a pubblico interesse. L'unico e solo inconveniente deriva invece dal fatto che, se si nega la giuridica validità di questa convenzione, la sua efficacia rimane affidata esclusivamente alla spontanea lealtà e buona fede dei contraenti, e può d'ar luogo a sorprese e ricatti il giorno in cui la lealtà e la buona fede di uno dei contraenti venga meno.

Ora, v'è una ragione per cui si debba disconoscere la validità di questi contratti? Al-

lorché dinanzi alla Commisione venne proposto e discusso un analogo emendamento, esso venne respinto a maggioranza di un solo voto. E l'argomento che venne addotto per respingerlo fu questo: che le norme del regime vincolistico sono tipicamente d'ordine pubblico, ed è principio fondamentale di legge che le disposizioni d'ordine pubblico non sono derogabili con libere pattuizioni.

Siamo perfettamente d'accordo che, secondo il diritto civile, non si può derogare ad una disposizione di ordine pubblico, ma, se questo è vero, è altrettanto vero che il legislatore nell'adottare una regolamentazione può stabilire fin dove arrivano le esigenze di ordine pubblico, le quali non ammettono deroghe, e determinare con ciò stesso il campo nel quale queste esigenze vengono meno e che è quindi lasciato aperto alle libere contrattazioni.

Tutto il regime vincolistico poggia sopra una necessità politica di ordine pubblico: quella di non far pagare all'inquilino il prezzo economico dell'alloggio, che egli, per contingenze eccezionali del momento, non è in gado di sopportare. Siamo però in presenza di una esigenza che ha una diversa intensità in ragione contingente, tanto è vero che noi abbiamo visto che le norme vincolistiche si sono andate in un primo tempo gradatamente aggravando con successive disposizioni di mano in mano che la penuria degli alloggi si faceva più grave; e in un secondo tempo la nostra legislazione ha potuto mettersi sopra una opposta direzione, e cioè il regime vincolistico si va ora lentamente, gradualmente smagliando.

Ora, il legislatore in quest'opera di smagliatura può ben riconoscere che la pubblica necessità, e quindi l'ordine pubblico, arrivi soltanto fino ad un determinato limite, e non oltre. E noi questo l'abbiamo già fatto prima d'ora. Non abbiamo noi già approvato concordemente una disposizione la quale stabilisce che colui il quale possiede un vistoso patrimonio o gode di un lauto reddito non può più invocare la proroga? Ecco un caso in cui il legislatore è intervenuto ed ha stabilito: qui non c'è più una esigenza di ordine pubblico, quindi il conduttore non è più protetto dal regime vincolistico, e la disciplina del rapporto è lasciato alla libera volontà dei contraenti. Ciò posto, sussiste nel caso nostro una esigenza di ordine pubblico che impedisca il riconoscimento della validità del contratto in esame? Rispondo che col proposto emendamento non solo non si sancisce nulla che sia in contrasto con lo spirito informatore della legge, ma anzi siamo sopra una linea di perfetta coerenza.

Se abbiamo stabilito che colui che è ricco non è più protetto dalle proroghe, perché non possiamo adottare lo stesso criterio quando l'inquilino ci dimostra, col fatto, di essere, in una condizione economica che gli permette di pagare un canone superiore a quello vincolato? Quando l'inquilino si offre spontaneamente di pagare di più, è segno che ha capacità economica di poterlo fare. Ripeto: quale è il principio su cui si fonda il regime vincolistico? Per sé, in via normale, sarebbe giusto che il conduttore pagasse il prezzo economico dell'alloggio che gode, ma poiché le condizioni economiche degli inquilini non consentono di corrispondere che una pigione assai più modesta, interviene il vincolo di legge. Ma, una volta avuta la palmare dimostrazione che l'inquilino è in grado di pagare di più, avvicinandosi al prezzo economico, col fatto eloquente di offrire del tutto spontaneamente un canone superiore a quello vincolato, la legge non ha più nessuna ragione di intervenire e di disconoscere la validità a queste contrattazioni. (Applausi).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Lucifredi, Pertusio e Russo:

« Al secondo comma aggiungere: Essi sone tuttavia validi qualora vengano pattuiti con un contratto la cui durata ecceda il termine di proroga legale previsto dall'articolo 2 ».

RUSSO. Anche a nome degli altri firmatari, lo ritiro, aderendo a quello Zerbi.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Io veramente non riesco a comprendere, mi si consenta, come si possa con tanta serietà discutere dell'emendamento Zerbi, di un emendamento di questo genere che io penso, anche a dei bambini, anziché a persone che siano, come sono i nostri colleghi, così bravi e ferrati nel campo del diritto, deve apparire, alla semplice enunciazione, alla semplice lettura, diretto ad altro che ad una sostanziale libertà dei canoni. Perché, onorevoli colleghi, abbiate pazienza, è intuitivo, è elementare che se alcuno ha intenzione di aumentare il canone di affitto del 200 per cento, ma non lo può aumentare, per esempio, che del 100 per cento per il periodo del blocco, che è previsto di altri due anni, 1950 e 1951, concluderà col proprietario (cioè sopporterà l'imposizione da parte del proprietario) un contratto di più lunga durata, in cui sia stabilito per i primi

due anni una maggiorazione del 100 per cento, mentre per gli anni successivi l'aumento sia tale da comprendere il *plus* preteso e non consentito per il biennio del blocco. Per essere più precisi, immaginando un contratto 1950-1954, negli anni 1952-54 l'aumento sarà del quadruplo rispetto a quello che non sia nei primi due anni.

Ma forse, col testo Fumagalli, non è neppur necessario siffatto espediente!

In questo modo, tanto vale che noi non mettiamo la norma che stabilisce il vincolo dei canoni. È inutile che l'onorevole Fumagalli mi stia a dire che queste cose possono comunque essere fatte dalle parti. Certo, possono essere fatte assai più facilmente, se si pone una norma di questo genere. Altrimenti possono essere fatte, ma sono colpite da nullità perché sono contrarie alle norme di carattere vincolistico che sono norme di ordine pubblico. E l'onorevole Fumagalli incalza affermando che il legislatore può fare quello che vuole e può dire che, in questa legge pubblicistica, proprio quelle norme che sono le più pubblicistiche di tutte, non sono pubblicistiche. Ma allora questo diventa un gioco di bussolotti, non una legge! Un po' di sincerità: eliminiamo ogni disposizione in ordine al prezzo delle locazioni, altrimenti ci sentiremo dire che siamo degli ingenui o dei finti ingenui! Ma siccome noi ingenui non siamo, e finti ingenui non vogliamo apparire e ci teniamo a non apparire, denunciamo un emendamento di questo genere e lo respingiamo in modo molto deciso e molto reciso, e denunciamo alla Camera ed al paese che in questo modo non si vuole arrivare che all'escamotage delle disposizioni vincolistiche, nello stesso momento che le andiamo a votare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Circa l'emendamento Capalozza, Bottonelli ed altri, la Commissione si rimette alla Camera.

La Commissione poi è contraria all'emendamento Paolucci per il motivo che, se questi contratti fatti dai comitati comunali costituiscono locazioni, c'è la legge generale; se rappresentano non locazioni, ma concessioni amministrative, non debbono venir regolate in questa sede.

Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti che possono essere raggruppati e discussi insieme, Adonnino, Fumagalli, Migliori e Lucifredi, la Commissione esprime su tutti parere favorevole, pur adottando come formula quella dell'onorevole Guerrieri, e a proposito del rilievo così vivace fatto dal relatore di minoranza, esprime la sua convinzione che qui non si tratta né di violare il principio pubblicistico della legge, né tanto meno di coartare la volontà del contraente che si trovi in una posizione di minor vantaggio nel nesso contrattuale, trattandosi di convenzioni che eccedono i limiti della proroga.

Evidentemente non c'è nessuna possibile coercizione di volontà da parte di alcuno, perché chi si vuole mettere al sicuro per il periodo in cui la proroga sarà cessata, ben lo faccia e stabilisca, al di fuori delle norme pubblicistiche di carattere generale, quello che ritiene sia conveniente ai suoi interessi; se invece non ritiene sia conforme ai propri interessi pattuire qualche cosa che riguarda il futuro, ha l'usbergo della norma della legge, la tutela pubblicistica fatta per tutti quanti, che è attinente al sistema della proroga. Quindi egli è al di fuori di ogni possibilità di coercizione, per cui non si capisce che cosa possa opporsi di serio a questo emendamento. D'altra parte, esso è venuto fuori dalla opinione comune della maggioranza della Commissione e non v'è chi non ricordi in qual modo, in sede istruttoria, fu introdotto l'ultimo comma dell'articolo e con quali ostacoli esso passò con un solo voto di maggioranza,

Il principio non era nel testo ministeriale: fu introdotto quasi per risonanza di norme anteriori. Noi siamo stati sollecitati all'adozione di questo emendamento dai ceti commerciali, specialmente milanesi, che hanno detto di essere preoccupatissimi del fatto che non possono assicurarsi alcuna garanzia di una continuità futura del contratto. In vista dell'Anno Santo, essi dicono, noi dovremo nei nostri negozi investire decine di milioni, perché tanto occorre per rinnovare le cadenti attrezzature: come dobbiamo fare, se siamo ancorati al sistema di proroghe e non possiamo acquisire questa certezza nel campo del diritto privato? Perciò, se nel quadro generale è necessario, per la tutela dei poveri, che la legge si preoccupi dei loro interessi e li tuteli attraverso le proroghe, è anche vero che chi di questa tutela non ha bisogno e desidera farne a meno (perché desidera, attraverso la sua contrattàzione volontaria, conseguire una sicurezza maggiore) può acquisire questa sicurezza e ne ha il diritto.

La Commissione, tra i vari, preferisce al riguardo l'emendamento Fumagalli, perché contiene un elemento morale e moralizzatore: quello per cui la clausola ha valore semplicemente per il periodo successivo alla data della

discussioni — seduta pomeridiana del 23 luglio 1949

convenzione. Altrimenti, si potrebbe dare la possibilità di una convenzione in frode alla legge, come sanatoria di aumenti passati, proibiti nel momento in cui furono adottati e che non sarebbe giusto convalidare sotto qualsiasi forma

PRESIDENTE. Onorevole Zerbi, accoglie il punto di vista dell'onorevole relatore?

ZERBI. La sostanza è identica. Solo, mi pareva che mettere un limite di almeno quattro anni fosse una garanzia maggiore. Mi pare che i quattro anni potrebbero sodisfare l'esigenza denunciata dall'onorevole Capalozza. Mi permetto di invitare l'onorevole Fumagalli ad accogliere questo limite minimo quadriennale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta degli onorevoli Capalozza ed altri, per quanto mi sembra una precisazione già implicitamente compresa nel primo comma dell'articolo che stiamo discutendo. Comunque, se l'onorevole Capalozza intende aggiungere una maggiore precisazione, possiamo farlo.

Sono pure d'accordo con l'onorevole relatore nel non accettare l'emendamento Paolucci perché riguarda soltanto il caso di immobili costruiti dal genio civile, che non seguono la sorte delle comuni locazioni.

Il principio nuovo veramente importante è quello esposto dai colleghi Guerrieri, Fumagalli, Migliori, Zerbi, Lucifredi e Pertusio. Il testo ministeriale non si era preoccupato di questa questione. La Commissione ha voluto stabilire che non si possono fare aumenti in questo periodo, e che comunque gli aumenti sono nulli. Il testo ministeriale è partito da questo concetto: il criterio informatore del vincolo, sia giuridico che economico, è uno stato di necessità; noi dobbiamo arrivare alla libertà della contrattazione; quando lo stato di necessità non c'è più, non vediamo la necessità di stabilire legislativamente la nullità di questi contratti. Comunque, accetto il testo della Commissione; però, mi pare che, se si va oltre il limite del vincolo che oggi la legge stabilisce tanto dal punto di vista giuridico quanto dal punto di vista economico, non c'è ragione di dichiarare nulli questi contratti, che si fanno per una durata maggiore di quella della proroga. Tutto ciò che si fa al di là del vincolo mi pare che rientra nella libertà del contraente e non possiamo parlare di vincoli. La legge è impostata sul concetto che la libertà contrattuale non può essere attuata a causa di una situazione di estrema necessità, quella di tutela dell'inquilino che si trova in condizione di non trovare altro alloggio. Ma se gli inquilini, specialmente nel settore degli immobili destinati ad uso diverso di abitazione, per loro esigenze, per trasformazioni ed impianti che vogliono fare, intendono stabilire essi stessi una durata maggiore del contratto e quindi dare un regolamento convenzionale a quel rapporto su cui dovrebbe incidere il vincolo legale, perché dobbiamo impedirglielo?

Siccome prevedo, alla fine di questo periodo triennale, la cessazione della proroga per gli immobili non destinati ad uso di abitazione, perché il canone raggiungerà il multiplo di 30 che è la base per passare al prezzo di libero mercato, perché non stabilire, in previsione dei suddetti casi di accordo, la possibilità di precostituire contratti con durata superiore, a tutto vantaggio degli inquilini di questo settore? Perché dichiararli invece nulli?

Penso che, se anche vogliamo stabilire che durante il periodo vincolistico siano nulli tutti gli altri contratti, che si facciano al di fuori dei limiti stabiliti dal vincolo economico, non possa essere dichiarato nullo ciò che incide nel vincolo giuridico estendendone la durata. Sono d'accordo per l'accoglimento di uno di questi emendamenti, il più adatto a rispondere a questo scopo: che, quando il contratto ha una durata superiore a quella della proroga, deve essere libero e non possiamo dichiararlo nullo.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione il primo comma, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione, identico a quello della minoranza:

« Gli aumenti di cui alla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, anche se l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile ».

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento Capalozza, per il quale sia la Commissione che il Governo si sono sostanzialmente rimessi alla Camera:

« Aggiungere al primo comma le parole: e il conduttore ha il diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggior imperto già versato ».

(È approvato).

Onorevole Paolucci, insiste sul suo emendamento?

PAOLUCCI. Desidero chiedere un chiarimento alla Commissione e al ministro: a seconda delle risposte che mi saranno date, potrei rinunciare, o meno, all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAOLUCCI. Desidero domandare all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro se ritengano che i fitti, aumentati dai comitati comunali per le riparazioni edilizie o dalle giunte comunali, per il godimento di locali danneggiati dalla guerra, riparati dal genio civile ed assegnati a sfollati o a sinistrati, rientrino in queste norme o no, se siano o no soggetti a questi aumenti.

Se l'onorevole relatore e l'onorevole ministro risponderanno che non vi rientrano, sarò felicissimo di ritirare il mio emendamentô.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Confesso la mia ignoranza, di cui non mi vergogno, perché non è detto che debba conoscere l'intero compendio delle leggi esistenti in Italia. Ignoro la natura giuridica della assegnazione di questi appartamenti, quindi non sono in grado di rispondere se si tratti di un rapporto di locazione o di una concessione amministrativa. Se si versa nel primo caso, evidentemente il rapporto è disciplinato da questa legge; se nel secondo, si resta al di fuori. In ogni modo, l'emendamento è inopportuno.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. In virtù questo decreto legislativo vien data la possibilità agli uffici del genio civile di riparare tutti gli edifici danneggiati dalla guerra, ove i proprietari non intendano provvedervi. Il comitato comunale o la giunta comunale assegnano questi appartamenti a coloro che ne hanno fatto domanda e stabiliscono l'ammontare del fitto. È accaduto, però, che, dopo l'assegnazione di questi alloggi, i comitati comunali e le giunte comunali hanno apportato degli aumenti alle misure da essi precedentemente stabilite. Quindi è logico ed è umano che tali aumenti vengano eliminati da quelli che stiamo ora discutendo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

Devo ritenere, anche dagli appunti fornitimi dal mio ufficio legislativo, che questo decreto legislativo del 10 aprile 1947, n. 261 concerna le locazioni di immobili stipulati in seguito a riparazioni edilizie avvenute a cura del genio civile in luogo del proprietario che non

se ne sia interessato. Siccome si tratta di disposizioni successive al 27 febbraio 1947, la nuova legge non riguarda tali locazioni che sono già fuori del vincolo.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, è sodisfatto?

PAOLUCCI. Poiché rimane stabilito, secondo il parere del ministro, che questa materia non rientra nella legge di cui ci occupiamo, ritiro il mio emendamento.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. In via subordinata, chiedo di poter far mio l'emendamento Migliori-Zerbi, non perché ne accetti il criterio informatore, ma solo perché è meno infelice di quello dell'onorevole Guerrieri. In altre parole, la minoranza preferisce l'emendamento Zerbi-Migliori che è un po' meno malvagio dell'altro. Con questa precisazione noi, poiché ci rendiamo conto che l'uno o l'altro passerà, saremo costretti, ad evitare il peggio, a votare, obtorto collo, l'emendamento Migliori-Zerbi.

ZERBI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZERBI. Intendo mantenere il mio emendamento in linea subordinata. Credo però che l'emendamento Guerrieri-Fumagalli debba essere votato prima del mio, perché più vasto.

PRESIDENTE. Onorevole Zerbi, non è possibile ciò che ella chiede, perché se fosse respinto l'emendamento Guerrieri-Fumagalli non potrebbe essere proposto il suo, e viceversa. Infatti, sostanzialmente, i due emendamenti sanciscono uno stesso principio.

ZERBI. Mi pare, signor Presidente, che la mia proposta di un minimo di 4 anni per il riconoscimento della validità giuridica sia di rilievo sufficiente a rendere diverso il mio emendamento da quello Guerrieri-Fumagalli. Qualora quindi non fosse approvato l'emendamento Guerrieri-Fumagalli, la pregherei, signor Presidente, di porre in votazione il mio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza, qui l'esame dei due emendamenti determina motivi di giudizio piuttosto incerto. Se ella non avesse difficoltà, noi potremo porre in votazione anzitutto l'emendamento Zerbi-Migliori.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Io non ho difficoltà, ma mi permetterei di osservare che l'emendamento Guerrieri-Fumagalli si distacca di più da quello della Commissione, perché è più lontano per il termine contrattuale.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchetti, mi permetto di farle osservare che in realtà è un po' difficile giudicare quale si allontani di più; però c'è un fatto di cui va tenuto conto: se la Camera approva l'emendamento Guerrieri-Fumagalli, accettato dalla Commissione al pari di quello Zerbi, sorge inibizione a votare successivamente l'emendamento Zerbi, e la minoranza rimarrebbe privata della possibilità di sottoporre alla Camera il proprio punto di vista.

AVANZINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Per risolvere questa incertezza io proporrei che i due emendamenti fossero insieme fusi, salvo poi votarli per divisione. In tal caso l'emendamento Fumagalli potrebbe ridursi al seguente tenore:

« Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale, di cui all'articolo 2, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purché il contratto abbia una durata almeno quadriennale ».

Qualora noi fondessimo così i due emendamenti, essi potrebbero essere posti in votazione per divisione. Propongo questa soluzione solo ai fini della votazione.

PRESIDENTE. In sostanza, allora, anche in questo caso bisognerebbe votare prima la seconda parte, perché è chiaro che dalla votazione su questo punto dipende l'atteggiamento di una parte della Camera nei riguardi della prima parte dell'emendamento.

AVANZINI. Sta bene, signor Presidente. PRESIDENTE. Pongo allora in votazione le parole:

« purché il contratto abbia una durata almeno quadriennale ».

(Sono approvate).

Pongo ora in votazione l'emendamento Guerrieri-Fumagalli (sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8 quinquies), accettato dalla Commissione e dal Governo, completato con le parole testé votate:

« Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'articolo 2, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purché il contratto abbia una durata almeno quadriennale ».

(E approvato).

Abbiamo così approvato l'articolo 8 quinquies.

AVANZINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti a questo punto io sono tentate di dare uno sguardo al cammino che abbiamo percorso nella tormentata discussione di questa legge. È indubbio, nonostante l'onorevoie Gullo abbia detto stamane, discutendosi se domani si dovesse o no tenere seduta, che, in fondo, l'approvazione di questa legge poteva essere rimandata a dopo le ferie, che la legge stessa è molto attesa dal paese. Ed allora 10 rilevo questo: abbiamo iniziato la discussione di questa legge ed abbiamo fissato ormai i suoi criterî fondamentali: la durata della proroga, le deroghe alla proroga, la misura degli aumenti, i tre cardini cioè su cui la legge doveva imperniarsi.

Tutte le norme successive non sono, in fondo, che dispositive, di applicazione e di esecuzione. Ora, non può esservi una strada per cui noi possiamo sollecitare l'approvazione di questa legge? In questa ricerca, io mi sovvengo di un precedente, che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi. Al Senato fu proposto tempo addietro l'esame di un disegno di legge contenente modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile. Se ne iniziò la discussione in Assemblea. Ad un certo momento un senatore, ritenuto che già fossero stati indicati i criterî fondamentali, i criterî informatori della legge, propose di rimettere il disegno di legge alla Commissione competente (che anche in detta circostanza eraquella della giustizia).

Noi versiamo nella stessa situazione di fatto; abbiamo iniziato la discussione, abbiamo fissato i criteri fondamentali, abbiamo dettato gli emendamenti che possono essere di guida per la successiva elaborazione di questa legge.

Al Senato il disegno di legge sul codice di procedura civile non fu rimandato alla Commissione in sede deliberante. Si seguì un criterio fissato dall'articolo 72 della Costituzione. Il Senato cioè deferì alla seconda Commissione permanente il disegno di legge, riservandone all'Assemblea l'approvazione finale, con sole dichiarazioni di voto.

Ora, io ricordo che, nella seduta del 9 maggio, il nostro Presidente ci informava che da parte della Presidenza del Senato ci era stato chiesto di adottare la medesima procedura seguita dal Senato della Repubblica per quel disegno di legge. Ci fu chiesto cioè di deferire anche noi alla Commissione permanente di

giustizia il successivo esame, per riservarne poi l'approvazione definitiva all'Assemblea, ammesse solo le dichiarazioni di voto.

Così rimase stabilito e la Commissione no stra di giustizia ha proceduto a tale esame. Prossimamente invierà all'Assemblea il testo elaborato e la Camera si pronuncerà, ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. Ora, perché non potremmo regolarci in tal guisa anche in questo caso, dato che possiamo ormai dire che i criterì fondamentali sono stati esaurientemente fissati?

È questa la proposta che faccio formalmente, perché questa legge possa arrivare il più sollecitamente possibile al paese che l'attende.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Sono personalmente favorevole alla proposta Avanzini che ritengo utile, dal punto di vista pratico. Tale proposta ha, come è stato opportunamente ricordato, un precedente nell'altro ramo del Parlamento ed una intesa consimile è stata presa in questa Camera, sia pure in Commissione, per quanto riguarda lo studio della legge di riforma del codice di procedura civile. Dal punto di vista pratico, ho detto, perché io sono pieno di fiducia e di speranza che in seno alla Commissione si potrebbe arrivare con una certa sollecitudine a varare questo testo di legge così complesso, delicato e difficile.

Io avevo, per la verità, con altri colleghi comunisti e socialisti, sollevato alcune eccezioni di ordine costituzionale, allorché, in seno alla Commissione della giustizia, la stessa proposta venne avanzata. Le medesime eccezioni io debbo confermare in questa sede, pur esprimendo il desiderio che ogni perplessità possa essere superata nel rispetto della legge, perché — lo confesso — vado accorgendomi che questo testo sui fitti, che investe tante questioni di carattere tecnico-giuridico, si ingarbuglia e diventa sempre più contorto e più complicato, allorché viene discusso in Assemblea; ancor più, in quanto ciascuno pare che voglia proporre un caso che gli sta a cuore o per lo meno che ha presente perché gli è potuto capitare nel corso della sua vita, nel corso delle sue relazioni personali, familiari e professionali.

Detto questo, onorevoli colleghi, io debbo anche dichiarare che parlo in nome mio proprio, non avendo avuto la possibilità di consultare i colleghi e di richiederne, a ragion veduta, il parere. Con il che non posso certo impegnare — poiché non ne ho la veste, né sono in alcun modo rappresentante del mio gruppo — i miei colleghi a rinunziare a quello che è il loro diritto che proviene, se non erro, dalla Costituzione, di opporsi all'esame della Commissione in sede deliberante, né posso impegnare me stesso a non chiedere, nel caso sorgessero delle impuntigliature o degli ostacoli troppo gravi nella discussione di particolari norme, che sia seguita la procedura solenne, cioè che la legge sia vagliata dall'Assemblea.

Con queste precisazioni e con queste riserve, dichiaro di non fare formale opposizione, ora, alla proposta dell'onorevole Avanzini.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Debbo dichiarare — anche io a titolo puramente personale, come ha fatto l'onorevole Capalozza — che mi dispiace di non poter aderire alla proposta Avanzini, innanzi tutto perché essa non mi sembra tempestiva: poteva essere fatta prima. Oggi, ormai, abbiamo quasi esaurito questo lavoro poiché rimangono disposizioni le quali non richiedono discussioni accese e lunghe come quelle che abbiamo già fatto. (Commenti). Quindi, non tempestività della proposta. Secondariamente (sono sincero) io non ho la fiducia dell'onorevole Capalozza sulla praticità della nuova procedura.

Concludendo, mi oppongo decisamente a che la proposta sia accolta. Abbiamo cominciato in un modo, con un rito, continuiamo nello stesso modo, con lo stesso rito!

GULLO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei chiedere: passando il progetto di legge alla Commissione, si pensa di poterlo completare entro il termine che manca ancora per le vacanze? Mi spiegherei la proposta Avanzini se vi fosse almeno la speranza di esaurire l'esame del disegno di legge in questi due o tre giorni. Ma se ciò non dovesse accadere — e penso che non possa accadere — aspettiamo a decidere sulla proposta Avanzini alla ripresa dei lavori, dopo le vacanze. Io non intendo perché questo disegno di legge debba essere sottratto fin da ora alla più larga discussione dell'Assemblea, quando non si è sicuri di poterne terminare l'esame in questo scorcio di tempo.

PRESIDENTE Vorrei ricondurre nei suoi veri termini la questione. Innanzi tutto, i concetti informatori della legge non sono stati sottratti affatto ad una lunghissima discussione della Commissione, ad un'altret-

tanto lunga ed accurata discussione dell'Assemblea; e quello che rimane, anche agli occhi di un profano, appare evidentemente come un complesso di norme tecniche e procedurali, che non può muoversi se non entro i limiti già fissati. Questo è un elemento di valutazione di cui la Camera deve tener conto.

In ogni caso, non dobbiamo dimenticare che, se è utile che la Camera prenda ora un periodo abbastanza lungo di vacanza, alla ripresa occorrerà esaminare tutti i bilanci, entro il termine improrogabile del 31 ottobre, il che vuol dire una mole di lavoro legislativo assolutamente imponente. Tutto ciò che possiamo fare, senza danneggiare la chiarezza e il senso di responsabilità che deve guidare la Camera nei suoi lavori, per alleviare i lavori stessi, non mi pare limiti in alcun modo la sovranità dell'Assemblea, la quale vuol solo regolare in maniera razionale i propri lavori.

GULLO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei ricordare, signor Presidente, che, allorché fu esaminata in Commissione l'opportunità di chiedere il deferimento del disegno di legge sulle locazioni alla competenza della Commissione stessa in sede legislativa, la Cómmissione deliberò di rinviare la discussione all'Assemblea. Ora, dicevo, potrebbe trovarsi opportuno il contrario ove si pensasse che entro questo scorcio che precede le vacanze estive la Commissione possa esaurire l'esame della legge. Ma ciò appare impossibile, perché la Commissione stessa l'altro giorno ha deliberato di riunirsi soltanto lunedì e di non riunirsi più durante le vacanze. Se dunque è impossibile esaurire l'esame del progetto di legge in Commissione in questi giorni, mi sembra che la decisione che si vuol prendere ora sia per lo meno intempestiva. Possiamo decidere alla ripresa dei lavori, ma non prendere fin da ora una decisione che non avrebbe alcun effetto pratico immediato. Osservo, inoltre, che vi sono fra i 60 articoli ancora da approvare, norme importantissime sulle quali occorrerà discutere a lungo.

AVANZINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà

AVANZINI. Osservo, innanzi tutto, che la Commissione non ha deliberato mai su una proposta di esame in sede legislativa. L'onorevole Gullo mi darà atto che di mia iniziativa la Commissione si è riunita a questo proposito. Si è avuto allora uno scambio di idee.

senza alcuna votazione. Ognuno ha espresso il proprio parere sull'argomento, ma la Commissione non ha deciso. Io ho riportato la proposta alla Camera.

Ora, la mia proposta non mi sembra intempestiva. Noi dobbiamo pensare al lavoro che ci attende alla ripresa parlamentare. L'onorevole Presidente stesso ha accennato che vi sono tutti i bilanci da discutere, vi sono disegni di legge urgentissimi. Non possiamo quindi permetterci il lusso, a metà settembre, di spendere quindici giorni o anche un mese per discutere ancora la legge sulle locazioni.

E allora, siccome i criteri fondamentali informatori della legge sono stati già approvati dall'Assemblea, noi pensiamo che la proposta da me formulata possa essere accolta.

Io faccio presente anche questa situazione: da quanto si sa, il Senato riprenderà i suoi lavori il 1º ottobre. Noi, mi pare, verso metà settembre o forse prima. In questa seconda metà di settembre la Commissione può prendere impegno per definire il disegno di leggi in modo che, appena il Senato riprendera i suoi lavori, la legge potrà passare al Senato e potremo così lusingarci che prima della fina dell'anno questa legge possa essere offerta al paese. (Approvazioni al centro).

PRESIDENTE. Poiché la Camera è chiamata in questo momento a deliberare su una proposta che concerne l'ordine dei suoi laveri, la Presidenza deve precisare i termini della proposta stessa.

Ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione la Camera può deferire un progetto di legge a una propria Commissione in sede deliberante. Ma è evidente che, se questo deferimento avviene non ab initio, bensì dopo che il progetto di legge è stato iscritto all'ordine degiorno dell'Assemblea e da questa discusso e in parte approvato, tutti i deputati che abbiano presentato emendamenti agli articoli ancora da approvare o che intendano proporne altri hanno acquisito il diritto, anche se non fanno parte della Commissione, di prendere parte alla discussione della legge avanti la Commissione stessa, in conformità con le norme del regolamento, allo scopo appunto di sostenere i propri emendamenti e di presentarne altri.

AVANZINI. D'accordo.

PRESIDENTE. La proposta Avanzini consiste nel deferire alla Commissione della giustizia l'esame — e la decisione — delle disposizioni non ancora approvate dalla Camera del disegno di legge sulle locazioni e sub-locazioni e dei relativi emendamenti già presentati o che saranno proposti, e nel riservare l'appro-

vazione finale del disegno di legge all'Assemblea, con sole dichiarazioni di voto.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà pertanto trasmesso alla III Commissione permanente.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro), nella sua seduta del 22 corrente, ha deliberato di chiedere che il disegno di legge: « Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » sia esaminato in sede legislativa anziché in sede normale.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Cost rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso il disegno di legge, approvato da quella Assemblea:

« Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate » (723).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Ha pure trasmesso il disegno di legge, approvato da quella XI Commissione permanente:

« Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza di taluni Enti, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia » (724).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede legislativa o in sede normale.

Ha infine trasmesso il disegno di legge:

« Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali » (371-B), modificato da quell'Assemblea.

Data l'urgenza che riveste quest'ultimo provvedimento, ritengo che sia posto all'or-

dine del giorno nella seduta di lunedì e che la Commissione riferisca oralmente.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, Segretario, legge:

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:
- a) se rispondono a verità le notizie che circolano circa la ricomposizione degli organi direttivi dell'Opera nazionale combattenti, con l'esclusione da essi di qualsiasi rappresentanza di Associazioni combattentistiche, reducistiche, e similari che non siano l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia;
- b) se ritengano sia giusto ed opportuno escludere Associazioni, giuridicamente riconosciute, che contano centinaia di migliaia di iscritti, e vantano non solo una solida struttura organizzativa ma anche una lodevole e proficua attività a favore delle categorie assistite.

« Riccio ».

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se dopo il tragico avvenimento del lebbrosario di Acquaviva delle Fonti, in cui un malato ha ucciso per futili motivi un compagno, come aveva già tempo addietro tentato di sopprimerne un altro, non si creda opportuno provvedere a creare con assoluta urgenza un apposito penitenziario per criminali lebbrosi, onde evitare il ripetersi di luttuosi fatti, data l'impossibilità di isolare l'omicida nei locali del lebbrosario di Acquaviva delle Fonti.
- « E se non si creda giunto il momento di affrontare il problema della fondazione di un lebbrosario nazionale di larga capienza in un luogo remoto e, meglio ancora, in una isola, per evitare le facili fughe dei malati e per dare assetto definitivo e razionale al ricovero di questi infelici.

« CHIOSTERGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere con quali criteri ha dato disposizioni ai prefetti affinché impongano alle Amministrazioni comunali la concessione a ditte private della gestione dell'esazione dell'imposta di consumo invece della gestione ad economia; ed in particolare per conoscere i motivi che hanno guidato il prefetto di Rieti a nominare un commissario per imporre all'Amministrazione comunale di Rieti l'appalto della gestione della imposta sui consumi, in sostituzione della gestione diretta.

« MATTEUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e' giustizia, per sapere se sia vero che non è stato mai fatto uso della facoltà conferita al Ministro, di sottoporre a giudizio disciplinare il magistrato dopo un giudizio di epurazione e che la massima parte dei magistrati riassunti in servizio dopo tale giudizio, sono stati destinati alla stessa sede nella quale si era svolta l'attività che era stata oggetto del giudizio epurativo e ciò con ripercussioni tutt'altro che favorevoli sul funzionamento della giustizia.

« TARGETTI, DE MARTINO FRANCESCO, CERABONA, SMITH, GHISLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti si sono presi o si intendano prendere verso gli industriali conservieri di Nocera Inferiore che assumono mano d'opera senza il tramite dell'ufficio di collocamento, non corrispondono le paghe contrattuali e non osservano gli obblighi assicurativi e previdenziali, mentre una massa di oltre 2000 disoccupati nocerini attendono invano di trovare un po' di lavoro, perché è data dagli industriali la precedenza a lavoratori e lavoratrici reclutati dai famigerati « caporali » in altri paesi per salari di fame.

« AMENDOLA PIETRO ».

"Il sottoscritto chiede d'interrogare il M'nistro del tesoro, per conoscere quando il Governo provvederà allo stanziamento di altri due miliardi a favore delle sezioni industriali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, da utilizzare per finanziamenti alla media e piccola industria in base al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, assumendo l'onere sino al 4 per cento per contributi al pagamento degli interessi, giusta l'ordine del giorno a suo tempo approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro all'unanimità, come risul-

ta dal resoconto stenografico del 24 novembre 1948, pag. 4778. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Bonino ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, superata la fase di improrogabili impegni di ricostruzione ferroviaria, non ritenga necessaria ed urgente la costruzione di una nuova stazione ferroviaria nella città di Brescia che sia degna del decoro e delle esigenze del secondo centro economico della Lombardia. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« ROSELLI, COLLEONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1948, sia stata decisa la corresponsione dell'indennità di studio ai professori universitari incaricati, con decorrenza dal 1º luglio 1948. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intenda presentare un disegno di legge concernente modifiche alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, diminuendo i posti di primo pretore ed aumentando quelli di consigliere di appello e sostituto procuratore generale. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se sia in preparazione un disegno di legge, che, in modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 gennaio 1949, n. 45, avente ad oggetto la soppressione del ruolo degli ufficiali inferiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con carriera limitata al grado di capitano istituito con regio decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, abolisce la limitazione della carriera al grado di capitano per gli ufficiali provenienti dal ruolo sottufficiali (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Riccio ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se intende estendere i benefici previsti dalla legge 27 giugno 1949, n. 329, ai vicesegretari del ruolo centrale, nominati con decreto ministeriale

21 novembre 1948, che hanno assunto recentemente servizio al Ministero.

« Poiché questi nuovi funzionari provengono tutti dai ruoli provinciali sarebbe il caso di estendere anche a questi i benefici della predetta legge. (La interrogante chiede la risposta scritta).

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere perché sia stata negata la richiesta concessione del ribasso ferroviario del 30 per cento ai partecipanti alla mostra regionale di Ascoli Piceno quando la stessa concessione è stata autorizzata per mostre del genere di importanza soltanto provinciale.

« L'interrogante chiede conoscere quali criteri siano seguiti per la concessione o meno della autorizzazione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

.. « Tozzi Condivi ».

- « I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze, e dell'agricoltura e foreste, per sapere se, in virtù della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del relativo regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, non ritengano essere escluse dall'applicazione della imposta generale sull'entrafa le vendite a privati di olio di oliva prodotto in frantoi agricoli, ove il produttore non abbia la qualifica di commerciante o industriale; e se non credano di dare chiarimenti e istruzioni agli organi periferici, al fine di evitare che, in violazione della legge e fuori della precedente costante interpretazione, si estenda l'applicazione della imposta generale sull'entrata a casi non previsti e a danno dell'agricoltura. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
 - « LECCISO, PUGLIESE, MONTERISI.».
- « I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda disporre — con le economie di bilancio del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino — la costruzione del ponte sul torrente Maira per allacciare la frazione di Paglieres alla nazionale n. 22 ed al capoluogo del comune di San Damiano Macra (Cuneo) da cui la frazione dipende.

« Tale opera — la cui progettazione è già ultimata da anni — è resa maggiormente necessaria dal fatto che la passerella costruita sul torrente a spese del comune per un importo di 2 milioni è già stata tre volte asportata dalle ultime recenti alluvioni.

- « Inoltre il comune di montagna con la popolazione di 2469 abitanti non può far fronte all'onere derivante dalla costruzione di tale opera perché durante il periodo della dominazione nazi-fascista fu totalmente distrutto (114 fabbricati bruciati e 200 abitazioni saccheggiate, oltre 50 partigiani e civili trucidati), il che ha impoverito le già scarse entrate del comune.
- "Per tutti questi motivi gli interroganti insistono sull'urgenza di realizzare tale opera anche per dare una prova tangibile di solidarietà a popolazioni tanto duramente provate. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« BIMA, FERRARIS, FUSI, GIACCHERO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testèletfe saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20,15.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 25 luglio 1949.

Alle ore 17:

1. — Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali (Modificato dal Senato). (371-B).

2. — Seguito della discussione della proposta di legge:

Lucifredi ed altri: Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali. (699). — Relatori: Lucifredi, per la maggioranza; e Corona Achille, di minoranza.

3. — Discussione del disegno di legge:

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P. (438). — Relatore Corbino.

4. — Svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Monterisi ed altri.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI Dott. Alberto Giuganino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI